

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2695

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TREBBI ALOARDI, PASTORE, BRINI, PALOPOLI, BERLINGUER GIOVANNI, CAPPELLONI, FRACCHIA, FABBRI, OLIVI, MARRAFFINI, BRUSCA, CARLONI ANDREUCCI, BROCCOLI, BOGGIO, PALLANTI, BERNARDI ANTONIO, CALONACI, COLOMBA, CERRINA FERONI, SARRI TRABUJO, DI GIOVANNI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, SANDOMENICO, TAGLIABUE, TESSARI GIANGIACOMO, GRADUATA, PROIETTI, GRASSUCCI, PUGNO, CACCIARI, CASTOLDI, BONETTI, MATTINZOLI, LANFRANCHI, DULBEC-
CO, MACIS, GAMBOLATO, ALICI, SERRI, BOSI MARA-
MOTTI, SATANASSI, PERNICE, COMINATO, BELLINI**

Presentata il 1° luglio 1981

Regolamentazione del tenore in fosforo dei detersivi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, numero 1), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è finalizzata alla lotta contro l'eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine.

È ormai noto (perché ampiamente dimostrato) che il processo di eutrofizzazione delle acque superficiali è dovuto fondamentalmente ad un eccesso di nitrati e di fosfati: l'eccesso di tali sostanze conduce al massimo sviluppo di fioriture algali con secondario consumo di tutto l'ossigeno sciolto nelle acque e con conseguen-

te moria di pesci e di altri organismi viventi nelle acque e contemporaneo sviluppo di odori nauseabondi (soprattutto nella stagione estiva).

Tale fenomeno non ha presentato e non presenta, nei nostri climi, significativi pericoli per la salute umana; tuttavia esso è causa di gravi danni economici per la perdita del patrimonio ittico e per gli influssi negativi che esso esercita sulle attività turistiche.

Il fenomeno, peraltro, sta assumendo aspetti e dimensioni preoccupanti nel nostro Paese perché molti laghi e molte lo-

calità marine (in particolare l'Adriatico) sono eutrofizzati e soprattutto perché, dal momento in cui si cesserà di versare nelle acque un eccesso di nutrienti, al momento in cui gli effetti verranno riequilibrati, passeranno tempi molto lunghi misurabili, in qualche località, in decenni.

Come è noto, la condizione perché si possa sintetizzare la sostanza organica da parte delle cellule vegetali è che gli elementi base di cui la stessa è costituita (carbonio, azoto, fosforo) siano disponibili nella proporzione $C/N/P=100/10/1$. Gli elementi carbonio ed azoto sono praticamente inesauribili in natura e non eliminabili. Infatti, l'anidride carbonica viene prodotta continuamente da tutti i processi ossidativi delle sostanze organiche (viene prodotta ed emessa con la respirazione dagli animali viventi), mentre la fonte principale di produzione è la combustione del carbone e carburanti usati per usi domestici e per la produzione di calore ed energia. L'azoto, contenuto nell'aria nella proporzione di 4/5 in volume, viene fissato e trasformato in azoto nitrico dai batteri nitrificanti, mentre ossidi di azoto si producono anche in tutti i processi di combustione ad alta temperatura in cui il comburente è l'aria (vedi motori a scoppio).

Poiché, per diminuire la produzione di sostanza organica, basta abbassare la disponibilità di uno solo degli elementi indispensabili del rapporto C/N/P, ed essendo inesauribili, come già accennato, le quantità disponibili di carbonio ed azoto, ne discende che bisogna abbassare la disponibilità in natura del fosforo richiesto dal rapporto sopraricordato.

Dobbiamo pensare, a questo proposito, che annualmente vengono versate nelle acque dei nostri laghi e dei nostri mari circa 59 mila tonnellate di fosforo.

Di tale enorme quantità una frazione minima (2,1 per cento) proviene dai terreni incolti e corrisponde a quello che viene chiamato « invecchiamento naturale delle acque ».

Una piccola parte (6,1 per cento) proviene direttamente da scarichi industriali; una parte cospicua (27 per cento) proviene

dalle deiezioni umane; una parte ancora maggiore (31,1 per cento) proviene da pratiche agricole incongrue, cioè dall'impiego di fertilizzanti chimici; infine la parte maggiore (33,7 per cento) proviene dai detersivi per bucato nei quali esso è contenuto sotto forma di polifosfato.

D'altra parte gli studi condotti a livello mondiale a quelli svolti in Italia dall'istituto di ricerche delle acque (IRSA) del CNR sono concordi nel definire il ruolo preminente del fosforo nell'insorgenza del fenomeno eutrofico e nel riconoscere che la componente fosfatica dei detersivi ne rappresenta uno dei principali fattori.

A tale considerazione è giunta la stessa Commissione nominata con decreto interministeriale n. 1/01/193 del 29 agosto 1977 nella cui relazione del 31 marzo 1979 si afferma: « tra i fattori determinanti dell'eutrofizzazione delle acque, importanza primaria viene data ai carichi di fosforo e di azoto derivanti da fonti diverse, tra le quali assumono rilevanza maggiore gli scarichi degli insediamenti abitativi, ... ».

La commissione stessa suggerisce « come provvedimento di efficacia generalizzata, l'adozione di una disposizione di legge per l'ottenimento del massimo di riduzione del contenuto di fosforo nei detersivi ».

Va inoltre sottolineata a questo proposito l'efficacia già dimostrata dalla unica esperienza italiana in materia rappresentata dal protocollo sottoscritto il 3 giugno 1977 tra l'Associazione nazionale dell'industria chimica e la regione Emilia Romagna con cui si è convenuto di mettere in commercio nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna detersivi con un tenore massimo di fosforo al 5 per cento.

Nel protocollo d'intesa rinnovato il 31 luglio 1979 si afferma « di proporre nelle sedi competenti entro il settembre 1979 e nei limiti riconosciuti congiuntamente praticabili l'estensione a tutto il territorio nazionale della riduzione al 5 per cento del tenore in fosforo dei detersivi per bucato ».

Da parte dell'industria si sottolinea quindi che non vi sono preclusioni di

principio nei confronti dell'eventuale riduzione del contenuto di fosforo nei detersivi, pur sottolineando che i tempi, le modalità e l'entità di tale operazione dovranno essere oggetto di un'azione concordata.

Interessa ai presentatori della presente proposta di legge sottolineare che in diversi paesi del mondo e dell'Europa il problema del contenuto di fosforo nei detersivi è già stato affrontato.

In Canada, il contenuto di fosforo nei detersivi è limitato al 2,2 per cento, in Olanda è stato recentemente annunciato un accordo che prevede dal 1981 una progressiva limitazione del contenuto del fosforo nei detersivi in due successivi periodi.

La Svizzera, che è stato uno dei primi paesi a considerare l'eutrofizzazione un problema che richiede interventi legislativi, ha introdotto un limite legislativo del fosforo nei detersivi e a partire dal luglio 1977 ha disposto che i contenitori riportino le istruzioni di uso ed il contenuto di fosfati nei prodotti.

La presente proposta di legge vuole pertanto raggiungere lo scopo di eliminare o ridurre l'eutrofizzazione da eccesso di fosfati, incidendo sulla causa principale di apporto di tali sostanze e cioè riducendo il contenuto in fosforo dei detersivi da bucato.

A tal fine rispondono la norma contenuta nell'articolo 1 di ridurre il contenuto in fosforo dall'attuale media del 9 per cento al 6,5 per cento e la norma contenuta nell'articolo 2 di ridurre ulteriormente tale contenuto al 5 per cento.

La gradualità nell'attuazione delle norme legislative (precedentemente descritte) deriva dalla necessità di consentire all'industria del settore di giungere in tempi

logici e realistici alla riconversione industriale necessaria; è infatti indispensabile arrivare alla sostituzione della produzione di polifosfati con la produzione di idonei succedanei a basso contenuto di fosforo.

L'articolo 3 prevede l'obbligo per i produttori di detersivi da bucato di indicare sui documenti di vendita e sui contenitori destinati al commercio la percentuale di composti di fosforo (espressa come fosforo) presenti nel prodotto; tale norma appare indispensabile per poter effettuare i controlli e poter consentire all'utente una corretta e precisa informazione.

L'articolo 4 e l'articolo 5 prescrivono rispettivamente le norme per la vigilanza sulla corretta attuazione della legge e le sanzioni da comminare di fronte alle violazioni del dettato legislativo.

Di particolare rilievo la norma contenuta all'articolo 6; attraverso essa il Ministro della sanità è tenuto a fornire ogni anno al Parlamento ed alle Regioni dati e giudizi sul problema della eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine alla luce della situazione di fatto determinatasi a seguito dell'attuazione della presente legge, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Attraverso le norme contenute all'articolo 7 vengono infine stabilite le procedure per consentire alle industrie del settore di giungere sollecitamente alla riconversione degli impianti ed all'avvio della produzione di succedanei a basso contenuto di fosforo.

La presente proposta di legge può consentire di porre un freno al degrado ambientale in tempi brevi, senza inconvenienti di sorta e con effetti largamente positivi per la nostra economia; per queste ragioni e considerazioni ne raccomandiamo la sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di impedire il processo di eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, numero 1), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i detersivi per bucato debbono essere prodotti e commercializzati con un contenuto di composti di fosforo non superiore al 6,5 per cento espresso come fosforo.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto su tutto il territorio nazionale a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone, con proprio decreto, l'ulteriore riduzione al 5 per cento (espresso come fosforo) del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi per bucato a decorrere dal primo giorno del ventiquattresimo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

I produttori di detersivi per bucato sono tenuti ad indicare in modo chiaramente visibile sui documenti di vendita e sui contenitori destinati al commercio la percentuale di composti di fosforo (espressa come fosforo) presenti nel prodotto.

ART. 4.

Fermi restando i compiti delle regioni, ad esse spettanti a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive integrazioni e modificazioni, e le funzioni ad esse

attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di inquinamento delle acque, i sindaci, nella loro funzione di autorità sanitaria locale, sono tenuti a garantire l'applicazione della presente legge, avvalendosi del personale e delle strutture USL ed inoltre dei servizi e presidi multizonali previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali operano di concerto con i Nuclei antisofisticazioni dello Stato.

ART. 5.

Chiunque fabbrica, introduce nello Stato per vendere, detiene per vendere o commercializza detersivi per bucato contenenti un tenore di fosforo superiore a quanto previsto dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 30 milioni.

ART. 6.

Il Ministero della sanità, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto superiore di sanità, fornisce ogni anno al Parlamento ed alle regioni dati e giudizi sul problema dell'eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine, alla luce della situazione di fatto determinatasi a seguito dell'attuazione della presente legge, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

ART. 7.

Le industrie produttrici di detersivi che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adegueranno la produzione ai nuovi requisiti prescritti dalla presente legge, sono ammesse alle agevolazioni creditizie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente disciplina del credito agevolato al settore industriale.